



Ufficio d'Ambito di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 52 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Istanza di riconoscimento delle partite pregresse relative ai periodi precedenti al trasferimento ad ARERA delle funzioni di regolazione e controllo del Settore, per il Gestore salvaguardato Lerefi S.p.A., ai sensi dell'art. 31 della deliberazione ARERA 643/2013/R/IDR –provvedimenti conseguenti.

L'anno 2021 il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 15:00, presso la sede della Provincia di Como – Villa Gallia piano terra, Sala Uccelli - si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, previa convocazione via e-mail.

La seduta, viene aperta alle ore 15:01.

Nel rispetto delle linee guida approvate con Decreto del Presidente n. 11/2020, a cui si rimanda, per assicurare la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni istituzionali, anche alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in corso, è stata consentita la partecipazione a distanza, laddove richiesto.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano PRESENTI n. 5 Consiglieri:

NOMINATIVO	QUALIFICA	PRESENZA
CRIBIOLI Maria Luisa	Presidente	presente- in presenza
BELGERI Matteo	Consigliere	presente - da remoto
GRANDI Marcello	Consigliere	presente- in presenza
VERCELLINI Paola	Consigliere	presente - da remoto
VILLA Isaia	Vice Presidente	presente - da remoto

Partecipano alla seduta, presieduta dalla Presidente dott.ssa Maria Luisa Cribioli, la dott.ssa Roberta Cattaneo - Responsabile del Servizio Controllo di Gestione e Tutela dell'Utente - (in presenza), in qualità di Segretario verbalizzante - delegata dal Direttore con lettera prot. n. 6066 del 20 dicembre 2021 - ed il dott. Simone Belli - Responsabile del Servizio Tecnico e Pianificazione dell'Ufficio d'Ambito - (in presenza), che coadiuva e supporta l'attività d'ufficio.

Su richiesta della Presidente, viene invitata a partecipare alla seduta (in collegamento da remoto) la dott.ssa Marta Giavarini - Direttore dell'Ufficio d'Ambito - al fine di fornire alcune specifiche in merito all'argomento oggetto della presente delibera.

Sono inoltre presenti (in collegamento da remoto) i consulenti per la materia oggetto della delibera: l'Avv. Riccardo Farnetani - per la parte legale - ed il dott. Silvio Cerruti - per la parte tecnica.

Si dà atto che la volontà deliberativa dei Consiglieri collegati da remoto è stata accertata dal Direttore, in conformità alle disposizioni del citato decreto presidenziale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CRIBIOLI MARIA LUISA il 28/12/2021 12:13:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

RICHIAMATI:

- la DCP n. 102/2011 con la quale si è approvata la costituzione dell'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito di Como" ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L.R. 26/2003;
- il decreto del Presidente della Provincia di Como n. 17/2011 con cui si rileva che l'Azienda Speciale sarà operativa a partire da gennaio 2012;
- il decreto del Presidente della Provincia di Como n. di registro 25/2018 del 27.03.2018, con cui si nomina quale rappresentante della Provincia di Como nel CdA dell'Ufficio d'Ambito di Como la Dott.^{ssa} Maria Luisa Cribioli;
- il decreto del Presidente della Provincia di Como n. di registro 42/2018 del 16.05.2018 con cui viene attribuita la funzione di Presidente alla Dott.^{ssa} Cribioli e si nominano i membri del CdA, in sostituzione dei consiglieri uscenti per scadenza di mandato.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- la L. R. n. 26/2003 e smi;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito di Como;
- il decreto del presidente n. 11 del 19.11.2020;
- i vigenti Regolamenti dell'Ufficio d'Ambito di Como.

RICHIAMATI:

- la direttiva 2000/60/CE che dispone, all'art. 9, che "Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»";
- la Comunicazione COM (2000)477 che sancisce, ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE, che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, tutti i costi compresi: "a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi, nonché l'eventuale rendimento del capitale netto); b) i costi ambientali; c) i costi delle risorse";
- il decreto legge 201/2011 convertito dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214 che, all'articolo 21 commi 13 e 19, ha trasferito all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI, ora ARERA, di seguito anche Autorità) "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 481/95" e sopprimendo, contestualmente, l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. In particolare, sono state trasferite all'AEEGSI (ora ARERA) le funzioni inerenti la definizione delle componenti di costo dei servizi idrici, finalizzate alla determinazione delle tariffe;
- la deliberazione ARERA n. 268/2014/R/IDR del 6 giugno 2014, avente ad oggetto "Aggiornamento, in sede di conguaglio, dei corrispettivi relativi agli anni 2010 e 2011 per le gestioni ex CIPE";
- la deliberazione ARERA 27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento", con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 31 e 32 Allegato A, Metodo Tariffario Idrico MTI della medesima deliberazione, che hanno definito modalità e termini per la quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse relative ad eventuali conguagli attinenti a periodi precedenti al trasferimento all'ARERA delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie;
- la deliberazione ARERA 23 dicembre 2015 n. 656/2015/R/IDR, recante "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato".

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 154 D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la tariffa del servizio idrico integrato costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità

della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento (dell'ente di governo dell'ambito), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi (origine normativa europea) e secondo il principio "chi inquina paga";

- con la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Como n. 43 del 30 luglio 2013, per la quale è stato acquisito il parere della Conferenza dei Sindaci e l'approvazione del Consiglio Provinciale (di seguito anche CP) di Como, nell'attività di ricognizione delle gestioni esistenti - ex art. 49. co. 6, lett a), della L.R. Lombardia n. 26/2003 e smi - si è preso atto, ai sensi della vigente normativa di settore, della salvaguardia a favore di Acsm Agam S.p.A. delle gestioni del servizio di acquedotto, facenti capo alla predetta società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni (Cernobbio, Como e Brunate);
- con Delibera di Consiglio Provinciale n. 36 del 29 settembre 2015, la Provincia ha affidato, secondo il modello dell'"in house providing", la gestione del servizio idrico integrato per la provincia di Como a Como Acqua S.r.l., costituitasi in data 29 aprile 2014, ferma restando la validità delle gestioni salvaguardate intestate al Gruppo ACSM-AGAM S.p.A. (relative alla gestione del servizio di acquedotto all'interno dei Comuni di Brunate, Cernobbio e Como);
- con Delibera di Consiglio Provinciale n. 14 del 17 maggio 2018, è stato approvato il testo attualmente in vigore della "Convenzione di Regolazione dei Rapporti tra Ufficio d'Ambito di Como e Acsm Agam S.p.A. per la salvaguardia delle gestioni del Servizio di Acquedotto";
- la società Lereti S.p.A., controllata al 100% da Acsm Agam S.p.A., è subentrata a Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.A. a seguito di operazioni straordinarie per motivi di riorganizzazione societaria e di ottemperanza alle discipline regolatorie in materia di unbundling funzionale, divenendo senza soluzione di continuità la beneficiaria - ad ogni effetto di legge - della Convenzione di cui alla precedente premessa e quindi Gestore Salvaguardato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 22, del d.l. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, in L. n. 221/2012 e s.m.i., nel perimetro amministrativo dei Comuni di Brunate, Cernobbio e Como, fino alla naturale scadenza delle relative concessioni;
- la convenzione sottoscritta con il Comune di Cernobbio è giunta a naturale scadenza in data 31 dicembre 2019 (e per essa sono stati avviati gli atti successivi per il subentro tra Lereti S.p.A. e il Gestore Unico d'Ambito Como Acqua S.r.l. di prossimo perfezionamento), mentre risultano attualmente in essere le gestioni salvaguardate del servizio di acquedotto esercite nel perimetro amministrativo dei Comuni di Brunate e Como.

PREMESSO ALTRESI' che:

- con deliberazione n. 585/2012/R/IDR l'allora AEEG ha (ora ARERA) ha approvato il metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013, che però non trovava applicazione per i gestori che applicavano le tariffe ancora in regime CIPE;
- con deliberazione n. 88/2013/R/IDR l'allora AEEG (ora ARERA) ha approvato il metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012-2013 - apportando modifiche ed integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR. Tale deliberazione trova applicazione ai sensi dell'art. 1.2 "[...] alle gestioni che, alla data del 31 luglio 2012, applicavano, per il calcolo dei ricavi regolati, il Metodo tariffario CIPE". Nello specifico si richiamano le disposizioni contenute all'art. 4:
 - o punto 4.1 che dispone: [...]La tariffa è predisposta dai soggetti competenti sulla base della metodologia di cui al precedente comma 3.2 e dei dati già inviati dai gestori nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR. A tal fine essi verificano la validità delle informazioni e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali ai principi di recupero integrale dei costi e di riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - o punto 4.3 che "Entro il 31 marzo 2013, i soggetti competenti trasmettono all'Autorità, e contestualmente all'Ente d'Ambito competente per territorio, la tariffa predisposta." ;
 - o punto 4.4 che "La comunicazione del calcolo tariffario da parte dei soggetti competenti dovrà essere effettuata inviando in formato elettronico all'indirizzo ptransitorio-idr@autorita.energia.it: [...]";

- la società ACSM-AGAM S.p.A. in data 23 marzo 2013 e 23 aprile 2013 ha provveduto ad inoltrare ad ARERA quanto disposto dall'art. 4.4 lettera a) della deliberazione AEEG n. 88/2013/R/IDR;
SATTIN ED ROBERTO il 28/12/2021 12:13:15
 GIAYARINI MARTA il 28/12/2021 12:09:28
 CRIBIOLI MARIA LUISA il 28/12/2021 12:13:15
- con deliberazione AEEGSI n. 643/2013/R/IDR l'Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico e le disposizioni di completamento riferite al periodo regolatorio 2014-2015, portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015). Tale deliberazione dispone che, entro il 31 marzo 2014, gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 5.3, lett. d), gli atti e i dati indicati da AEEGSI;
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 con deliberazione n. 643/2013/R/IDR
- in data 18 marzo 2014 con nota prot. n. 1278 l'Ufficio d'Ambito di Como, dando atto che fino all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato al gestore unico d'ambito non è soggetto competente alla predisposizione tariffaria, ha chiesto ad AEEGSI di avvalersi dell'art. 10 dell'allegato A alla Delibera AEEGSI n. 643/13/R/IDR e presentare un piano tariffario unitario per la provincia di Como, prevedendo un unico moltiplicatore, in previsione dell'affidamento del SII al gestore unico, con la formula in house deliberata dal Consiglio provinciale in data 15 maggio 2012 n. 36;
- in data 4 luglio 2014 l'Ufficio d'Ambito di Como ha trasmesso ad AEEGSI lo schema regolatorio del gestore virtuale per gli anni 2014 e 2015;
- Con deliberazione AEEGSI n. 13/2015 l'Autorità ha provveduto ad approvare lo specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dall'Ufficio d'Ambito di Como;
- la società ACSM AGAM Reti Gas Acqua S.p.A. in data 31 marzo 2014 ha trasmesso all'Ufficio d'Ambito la proposta tariffaria ex deliberazione AEEGSI 643/2013/R/IDR – MTI per tutte e tre gli enti interessati, ossia i Comuni di Cernobbio, Brunate e Como unitamente, agli allegati richiesti dall'Autorità, che sono stati trasmessi all'AEEGSI in data 10 aprile 2014;
- per quanto attiene le proposte tariffarie presentate ad ARERA dalla stessa società salvaguardata e relative al periodo regolatoio 2012-2015, Lereti S.p.A. non ha mai avanzato alcuna contestazione di illegittimità o di inadempimenti dell'Ufficio d'Ambito;
- con deliberazione n. 664/2016/R/IDR l'AEEGSI ha approvato il metodo tariffario, proposto dall'Ufficio d'Ambito per il secondo periodo regolatorio MTI-2 relativo al quadriennio 2016-2019;
- In data 02 maggio 2016 prot. n. 1956 la società Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.A. dichiara di avvalersi dell'Ufficio d'Ambito per la predisposizione della proposta tariffaria relativa al periodo 2016-2019;
- in data 16 febbraio 2017 l'Autorità con deliberazione n. 72/2017/R/Idr ha approvato lo specifico schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019 proposte dall'Ufficio d'Ambito e quindi i relativi incrementi tariffari (theta) per lo stesso periodo;
- con deliberazione n. 918/2017/R/IDR l'Autorità ha approvato l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, relative al periodo 2018-2019;
- in data 27 marzo 2017 – 6 aprile 2017 l'ARERA ha svolto una visita ispettiva presso il gestore Como Acqua srl, che ha interessato il periodo regolatorio 2014-2019 (deliberazioni n. 643/2013/R/Idr e 664/2015/R/Idr) e quindi ha coinvolto anche il gestore salvaguardato. In tale occasione il gestore salvaguardato ha dichiarato che "il gruppo ACSM-AGAM S.p.A. non ha rinunciato alla salvaguardia [...] Nel corso dell'anno 2014 fu avviato un percorso teso a verificare la disponibilità e fattibilità di una operazione di cessione del ramo di azienda a Como Acqua Srl. La società ha inteso dare impulso al processo di aggregazione, come formalizzato nella lettera d'intenti sottoscritta unitamente all'ufficio d'Ambito in data 10 marzo 2016 [...] Attualmente, a seguito degli avvicendamenti nell'amministrazione di Como Acqua, il percorso ha subito una battuta d'arresto e la questione è rimasta in sospenso";
- in data 25 gennaio 2018 con nota prot. n. 399 l'Ufficio d'Ambito ha avviato la raccolta dei dati necessari per l'aggiornamento tariffario relativo al biennio 2018-2019;
- in data 30 marzo 2018 (ns. prot. n. 1714 del 3 aprile 2018 la società ACSM-AGAM S.p.A. ha trasmesso il file necessario all'aggiornamento tariffario d'ambito per il biennio 2018-2019;
- in data 22 marzo 2019 la società ACSM-AGAM S.p.A. con nota prot. n. 392/01 ha presentato richiesta di definizione di un teta tariffario specifico per il periodo 2012-2019, di fatto decidendo di uscire dal percorso "unico" sviluppato nel corso del quadriennio regolatorio 2016-2019;
- in data 20 maggio 2019 l'Ufficio d'Ambito con nota prot. n. 2105 ha chiesto alla società ACSM-AGAM S.p.A. di fornire la documentazione d'interesse;

- in data 16 ottobre 2019 la società ARERA S.p.A. ha inviato all'Ufficio d'Ambito i tool di calcolo per gli anni 2012-2019, funzionali all'aggiornamento tariffario 2016-2017 e 2018-2019;
- in data 25 novembre 2020, a seguito degli invii/confronti e successive integrazioni, con nota prot. n. 4617 la società Lereti S.p.A. ha provveduto ad inviare documentazione completa attinente all'aggiornamento tariffario 2012-2019;
- in data 19 gennaio 2021 il Cda dell'Ufficio d'Ambito con delibera n. 4 ha adottato la proposta di aggiornamento tariffario relativa al periodo 2012-2019 ed il Consiglio Provinciale in data 9 marzo 2021 con delibera n. 9 ha approvato tale proposta;
- con deliberazione n. 580/2019/R/ldr, l'ARERA ha approvato il Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3 (periodo regolatorio 2020-2023);
- dal mese di febbraio 2020 si è aperto il periodo emergenziale causato dal COVID- 19;
- in data 5 maggio 2020 con nota prot. n. 1706 l'Ufficio d'Ambito ha chiesto alla società Lereti S.p.A. l'invio dei dati utili per elaborare la proposta tariffaria, sulla base del file RDT messo a disposizione di ARERA in ultimo in data 28 aprile 2020;
- in data 25 novembre la società Lereti S.p.A. ha presentato istanza di riconoscimento di partite pregresse per un importo di 37.9 milioni generatesi nel periodo ante 2012.
- in data 11 dicembre 2020 la società Lereti S.p.A. ha provveduto a consegnare un CD contenente tutte le informazioni richieste relative al periodo 2020-2023 precisando che: "[...]nella denegata ipotesi in cui non si raggiungesse il provvedimento di validazione delle partite pregresse, l'approfondimento svolto sulla natura dello squilibrio economico finanziario in capo al Gestore salvaguardato ha confermato, corroborandola, una interdipendenza con la regolazione nei periodi precedenti al trasferimento ad ARERA delle funzioni e del controllo del settore, che impongono un intervento da parte di Codesto Ufficio al fine di garantire un presidio regolatorio nella copertura integrale dei costi del capitale (ammortamenti e oneri finanziari), addivenendo alla previsione di altre misure di mitigazione tese al raggiungimento dell'equilibrio nella gestione. In tale caso, il Gestore si riserva di procedere ad un nuovo e diverso invio dei tool per il terzo periodo regolatorio, riversando eventuali conguagli che non abbiano trovato pertinente allocazione nei succitati strumenti, o in subordine il ricorso ai sensi dell'art. 29 della vigente Convenzione, supportato dal disposto dell'art.165 del Codice dei Contratti, ad una istanza di riequilibrio economico finanziario";
- in data 19 gennaio 2021 il Cda dell'Ufficio d'Ambito ha adottato la proposta tariffaria relativa al periodo 2020-2023 del gestore salvaguardato Lereti S.p.A., ed in data 9 marzo 2021 il Consiglio Provinciale ha approvato la proposta con delibera n. 10, che in data 3 maggio 2021 è stata trasmessa ad ARERA.

PRESO ATTO che:

- ARERA nelle sue deliberazioni tariffarie citate (n. 585/2012/R/ldr, n. 643/2013/R/ldr e n. 664/2015/R/ldr, n. 580/2019/R/ldr) ha ribadito la necessità del rispetto dei principi comunitari nella determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato;
- il riconoscimento delle partite pregresse, come previsto dall'Allegato Metodo Idrico Tariffario MTI agli artt. 31 e 32 della deliberazione AEEGSI 643/2013/R/ldr, è un atto dovuto da parte dell'Ente di Governo d'Ambito e non rappresenta una mera discrezionalità dello stesso;
- l'art. 31 della deliberazione ARERA 643/2013/R/ldr, avente come oggetto "Quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse" declina al punto 31.1 come partite pregresse "Eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo nel settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie,...";
- l'art. 32.1 della deliberazione 643/2014/R/ldr dispone che "Al fine di garantire l'obiettivo della sostenibilità sociale, il gestore è tenuto ad osservare modalità minime di rateizzazione nella riscossione degli eventuali conguagli di cui al comma 31.1 [...]"

RILEVATO che:

- in data 25 novembre 2020 con pec (ns. prot n. 4491 del 26 novembre 2020) la società Lereti S.p.A. ha presentato istanza di riconoscimento delle partite pregresse per il periodo tariffario precedente al trasferimento all'ARERA delle funzioni di regolazione e controllo del Settore, alla luce anche del percorso di aggiornamento tariffario relativo al periodo regolatorio 2012-2019;

- che in data 26 novembre 2020 ANCO ROBERTO Ufficio d'Ambito è stato informato in merito a tale istanza.

2020/11/26/12:13:15
GIAVARINI MARTA il 28/12/2021 12:09:28

CRIBIOLI MARIA LUISA il 28/12/2021 12:13:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

CONSIDERATO che nella seduta del CdA dell'Ufficio d'Ambito del 26 novembre 2020 il Consiglio di amministrazione ha chiesto agli uffici l'acquisizione di un parere legale che potesse operare le seguenti verifiche e valutazioni:

1. Verifica della possibilità di disporre i conguagli previsti dalle disposizioni della delibera ARERA 643/2013/R/Idr in materia di partite pregresse, alla luce anche delle scadenze previste dalla deliberazione stessa (punto 31.1. Allegato – A);
2. Verifica dell'esistenza di eventuali prescrizioni maturate;
3. Valutazione in merito alla responsabilità dell'Ufficio d'Ambito e/o dell'Ente di Governo dell'Ambito (Provincia di Como), nel caso del mancato riconoscimento delle partite pregresse rispetto al principio del full cost recovery e agli obblighi contenuti nel contratto di servizio stipulato con la società in questione.

CONSIDERATO che nella seduta del CdA dell'Ufficio d'Ambito del 26 novembre 2020 il Consiglio di amministrazione ha chiesto agli uffici l'acquisizione di un parere tecnico contabile in merito alle partite pregresse di istanza presentata dalla società Lerefi S.p.A..

CONSIDERATO altresì che tra i consulenti tecnico - contabili e giuridico dell'Ufficio d'Ambito ed il gestore Lerefi S.p.A. si sono tenuti diversi incontri relativi all'istanza presentata.

VISTO il contenuto del parere legale reso dal consulente incaricato avv. Farnetani del 29 dicembre 2020, agli atti dell'Ufficio d'Ambito, con nota prot. n. 1480 dell'11 marzo 2021 l'Ufficio d'Ambito ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento delle Partite pregresse.

VISTA la nota di Lerefi S.p.A. in data 15 marzo 2021, con la quale ha trasmesso ulteriore documentazione.

VISTO il contenuto dell'ulteriore parere legale reso dal consulente incaricato avv. Farnetani del 13 luglio 2021, agli atti dell'Ufficio d'Ambito, nel quale si osserva che *"la nota di Lerefi spa del 15 marzo 2021 contiene alcune osservazioni tali da consentire di modificare parzialmente le conclusioni contenute nei pareri precedenti e nei motivi ostativi all'accoglimento delle domanda di Partite Pregresse"*.

E' infatti da ritenersi senz'altro fondata la richiesta di un conguaglio mediante l'istituto delle Partite Pregresse per gli anni 2010-2011", dovendo trovare applicazione la Deliberazione ARERA 6 giugno 2014 268/2014/R/IDR, avente ad oggetto "AGGIORNAMENTO, IN SEDE DI CONGUAGLIO, DEI CORRISPETTIVI RELATIVI AGLI ANNI 2010 E 2011, PER LE GESTIONI EX-CIPE"; l'art.2 di tale deliberazione prevede infatti un meccanismo tariffario analogo a quello applicabile a tutti gli altri Gestori che si traduce in un *"valore totale massimo dei conguagli ammissibili per le annualità 2010 e 2011"*, e che il Gestore incasserà dagli utenti, ai sensi del successivo art.3, con un meccanismo assimilabile a quello delle partite pregresse.

RITENUTO invece, quanto alla istanza di riconoscimento delle Partite Pregresse per il periodo 2001-2009, che la documentazione e le note inviate dalla società non superino le eccezioni mosse da questo Ufficio di Ambito, sulla base delle argomentazioni contenute nel parere legale del 09 marzo 2021, in ordine alla non riconoscibilità delle Partite Pregresse per il suddetto periodo 2001-2009 sulla base del fatto che il principio del full cost recovery in periodo di applicazione delle tariffe CIPE non trovava applicazione;

Si riporta di seguito la motivazione su questo punto del parere legale citato:

"la disciplina CIPE non contemplava conguagli improntati al principio del full recovery cost, e neppure AEEGSI (ARERA) nel disciplinare le gestioni ex CIPE ha richiamato l'istituto delle partite pregresse.

Infatti la Deliberazione AEEGSI 88/2013 non parla di partite pregresse, e l'art. 31 della Deliberazione 643/2013, che specificamente invece ha come oggetto la "Quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse" dispone:

"Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie".

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
CATTANEO ROBERTA il 28/12/2021 12:34:31
GIAVARINI MARTA il 28/12/2021 12:09:28
CRIBOLI MARIA LUISA il 28/12/2021 12:13:15
PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 6193 del 28/12/2021

E' però evidente che il regime CIPE non contemplava né conguagli né revisioni tariffarie, per cui non può intendersi richiamato dall'art. 31, che riguarda unicamente le gestioni ex Metodo Normalizzato D.M. 1/08/96."

Del resto è anche pacifico che il regime CIPE non contemplava né la remunerazione del capitale investito come invece prevista dal metodo Normalizzato DM 1.8.1996, né una componente tariffaria volta a recuperare i costi del capitale paragonabile agli "oneri finanziari" più tardi istituiti da ARERA, talché neppure è ipotizzabile un conguaglio - da riscuotere poi col meccanismo delle partite pregresse - commisurato agli oneri finanziari ARERA (né alla remunerazione del capitale investito ex metodo normalizzato) per gli anni ante 2012.

"A questo riguardo è illuminante una delle premesse della Deliberazione AEEGSI 88/2013 (MTC cioè il Metodo tariffario per le gestioni ex CIPE), laddove si legge:

"con riferimento alle tariffe CIPE, non si pone il problema dell'eventuale recupero, per il periodo precedente al 1 gennaio 2012, della componente remunerativa del capitale investito in esito al referendum di cui al d.P.R. 116/11, avendo tale referendum interessato una disposizione - l'art. 154, comma 1, del D.lgs. 152/06 - estranea al sistema di regolazione tariffaria che ha trovato sino ad oggi applicazione nelle gestioni in parola".

Considerazioni queste che confermano l'inapplicabilità degli istituti dei conguagli e partite pregresse anche alle gestioni ex CIPE per gli anni anteriori al 2010, tanto più se -come nel nostro caso- in misura rilevante riguardano anche gli oneri finanziari poi istituiti da ARERA ancorché richiesti in misura ridotta.

PRESO ATTO tuttavia dell'ipotesi avanzata dal consulente legale che un conguaglio possa essere riconosciuto in applicazione delle Convenzioni stipulate con i Comuni di Como, Brunate e Cernobbio, che prevedono alcune misure di riequilibrio.

CONSIDERATO infatti che le tre convenzioni all'epoca stipulate con i tre Comuni di Como, Brunate e Cernobbio nella loro qualità di concedenti il SII a Lereti S.p.A. sono tutt'ora valide ed efficaci. La nuova Convenzione stipulata nel 2018 - tra Lereti S.p.A. e l'Ufficio d'Ambito di Como - non supera e non assorbe le suddette Convenzioni, che continuano ad essere applicabili ed a regolare i rapporti inter partes, relativi al periodo che qui interessa, e cioè gli anni 2001-2009.

Del resto è chiarissimo l'art. 2 della nuova Convenzione del 2018:

"Il Gestore esercita il Servizio affidato conformemente agli atti che regolano le gestioni allo stesso intestate, che proseguono fino alla loro naturale scadenza, e alla presente Convenzione ed ai relativi Allegati, con particolare riferimento al Piano d'Ambito, nonché conformemente alle modifiche e/o integrazioni ai predetti Allegati, nonché ai documenti che saranno approvati in futuro dalla Provincia di Como e/o dall'Ufficio d'Ambito, nell'esercizio dei propri poteri discrezionali di programmazione e organizzazione del Servizio, secondo i termini e le condizioni indicati negli articoli seguenti. Per i valori di riscatto a scadenza da parte dei Comuni restano ferme le condizioni di cui alle convenzioni vigenti con i singoli enti concedenti, fatta salva l'applicabilità di diverse e prevalenti disposizioni di legge o di regolazione che siano medio tempore intervenute".

Il che significa che le vecchie convenzioni continuano a trovare applicazione e non sono affatto sostituite o superate da quella stipulata tra Lereti S.p.A. e l'Ufficio d'Ambito nel 2018, allo scopo di valutare il contenuto della portata applicativa della Convenzione in merito all'equilibrio economico finanziario nel periodo 2001-2009, nel parere legale si riteneva "ragionevole il riconoscimento di conguagli, aventi titolo nelle convenzioni stipulate con i Comuni, mediante convocazione di una apposita conferenza dei servizi ex lege 241/1990, con la partecipazione dei Comuni stessi in quanto titolari delle Convenzioni stesse[...]".

RICHIAMATI gli incontri avuti con i Comuni territorialmente interessati nelle giornate del 19 luglio 2021, 04 ottobre 2021 e del 05 ottobre 2021

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio di Ambito - nella seduta del 2 novembre 2021 - ha dato mandato di convocare una Conferenza di Servizi (di seguito CdS) con la partecipazione dei Comuni di Como, Brunate e Cernobbio titolari di tali convenzioni.

VISTA la nota prot. n. 737 del 09 novembre 2021, con cui l'Ufficio di Ambito ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi con la partecipazione dei Comuni di Como, Brunate e Cernobbio titolari delle suddette convenzioni, al fine di valutare il riconoscimento delle partite pregresse richieste per il periodo 2001-2009 in applicazione delle convenzioni stesse.

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 23 novembre 2021, ed il provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi del 03 dicembre 2021, nel quale si dà atto della volontà espressa dai tre Comuni, e segnatamente:

- Il Comune di Brunate, con nota prot. n. 129206 del 18/11/2021, ha espresso la propria non condivisione dell'esito istruttorio a cui è giunto l'Ufficio d'Ambito per il periodo relativo agli anni 2001-2009;
- Il Comune di Como, con nota prot. n. 129206 del 22/11/2021, ha comunicato che non ritiene sulla base di un approfondimento dei legali interni al Comune che lo stesso sia competente ad esprimersi in merito all'esito istruttorio a cui è giunto l'Ufficio d'Ambito per il periodo relativo agli anni 2001-2009
- Il Comune di Cernobbio non si è espresso preliminarmente alla Conferenza dei Servizi e non ha partecipato ad essa, ma ha successivamente fatto pervenire la nota prot. n. 25405 del 01/12/2021, nella quale afferma di ritenere che "*non sussista alcuna competenza per il rilascio di pareri/nulla osta sulla fondatezza o meno della pretesa avanzata dall'attuale gestore del servizio idrico*". Ritiene inoltre che sia l'Ente di Governo d'ambito titolato in via esclusiva per affrontare nel merito la questione.

RIBADITO che la Convenzione stipulata nel 2018 - tra Lereti spa e l'Ufficio d'Ambito di Como - non supera e non assorbe le suddette Convenzioni, che continuano ad essere applicabili ed a regolare i rapporti inter partes, relativi al periodo che qui interessa, e cioè gli anni 2001-2009 e che titolari di tali Convenzioni sono i tre comuni.

VISTO il contenuto del parere tecnico contabile (di seguito anche Relazione) agli atti dell'Ufficio, che determina sulla base degli elementi forniti dalla società Lereti S.p.A. l'entità del conguaglio relativo al periodo ante 2012, alla luce delle precedenti considerazioni anche giuridiche.

RITENUTO infine, al di là delle argomentazioni contenute pareri legali:

- che non si può ignorare che il lungo tempo trascorso prima di richiedere i conguagli (con le modalità delle Partite Pregresse) per il periodo 2001-2009 suscita ragionevoli dubbi che sia intervenuta la prescrizione del relativo diritto, anche nell'ipotesi - che questa Amministrazione non condivide - che sussistessero i presupposti della relativa costituzione. Infatti gli atti interruttivi della prescrizione debbono essere puntuali con riferimento al titolo della domanda, mentre nel caso di specie le richieste avanzate negli anni 2001-2018 non hanno mai avuto ad oggetto specifiche e determinate istanze di riequilibrio aventi come presupposto la mancata copertura tariffaria dei costi sostenuti;

- che non si può altresì ignorare che in tali periodi i bilanci della società nel suo complesso non presentavano perdite, e che d'altronde la società, sulla quale incombe l'onere della prova, non ha fornito dimostrazione della mancata copertura con i ricavi di gestione dei costi sostenuti nel periodo 2001-2009.

VISTO inoltre il contenuto dell'ulteriore parere legale reso dal consulente incaricato avv. Farnetani del 21 dicembre 2021, agli atti dell'Ufficio d'Ambito.

RITENUTO che la domanda della società Lereti S.p.A. di riconoscimento delle partite pregresse:

- possa essere accolta limitatamente al periodo 2010-2011, per le ragioni sopra illustrate, e nella misura determinata nella Relazione del dott. Cerruti, e cioè € 15.323.386 senza l'applicazione del deflatore, previsto dai provvedimenti regolatori di ARERA, dal momento che la forte incidenza dell'applicazione del deflatore dipende principalmente dall'enorme ritardo che la Società ha accusato nel presentare l'istanza per il recupero delle suddette partite, ritardo perciò imputabile alla società che non può tradursi in un aggravio di spesa per gli utenti.

Neppure va dimenticato che la Deliberazione di ARERA (643/2013/R/IDR) prevedeva un termine del 31.12.2014, termine non perentorio, ma la cui scadenza per fatto imputabile alla società non può tradursi -come detto - in un aggravio per gli utenti.

- Non possa essere accolta per il periodo 2001-2009 per le ragioni sopra esposte, e cioè in sintesi perché la disciplina CIPE non contemplava conguagli improntati al principio del full recovery cost, e neppure AEEGSI (ARERA) nel disciplinare le gestioni ex CIPE ha richiamato l'istituto delle partite pregresse, a differenza del periodo 2010-2011; parimenti la domanda non può essere accolta per il periodo 2001-2009 facendo applicazione delle clausole di riequilibrio previste dalla convenzioni stipulate da Lereti con i Comuni di Como, Brunate e Cernobbio, dal momento che i suddetti Comuni, titolari delle convenzioni stesse, appositamente convocati in Conferenza dei Servizi, non hanno ritenuto di accogliere l'istanza, e questo Ufficio di Ambito per parte sua non è subentrato ai Comuni nella titolarità delle suddette convenzioni, che ai sensi dell'art.2 della nuova Convenzione stipulata tra Ufficio di Ambito e Lereti spa, continuano a trovare applicazione, talché soltanto i Comuni che ne sono titolari possono farne applicazione. Ferme rimangono invece le competenze dell'Ufficio di Ambito in ordine alle modalità di recupero e fatturazione agli utenti dei conguagli che fossero stati approvati dai Comuni in sede di Conferenza dei Servizi.

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Con riserva di stabilire con successivo provvedimento le modalità di ripartizione e fatturazione agli utenti delle somme riconosciute a titolo di Partite Pregresse per gli anni 2010-2011.

La Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.

I Consiglieri presenti in sala esprimono il proprio voto in modo espresso con voto palese per alzata di mano.

I Consiglieri collegati alla seduta da remoto, vengono interpellati singolarmente ed esprimono il proprio voto dichiarandolo a voce.

A chiusura della votazione la Presidente dichiara il seguente risultato:

Presenti = 5

Votanti = 5

Favorevoli = 5

Esito: Approvato

Dopodiché la stessa Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità.

I Consiglieri presenti in sala esprimono il proprio voto in modo espresso con voto palese per alzata di mano.

I Consiglieri collegati alla seduta da remoto, vengono interpellati singolarmente ed esprimono il proprio voto dichiarandolo a voce.

A chiusura della votazione la Presidente dichiara il seguente risultato:

Presenti = 5

Votanti = 5

Favorevoli = 5

Esito: Approvato

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO di quanto contenuto nel parere legale e nel parere tecnico contabile agli atti dell'Ufficio d'Ambito;

DI DARE ATTO dell'esistenza, per le convenzioni di cui in materia, di scostamenti tra costi e ricavi relativi ai periodi precedenti (ante 2012), al trasferimento ad ARERA delle funzioni di regolazione e controllo del Settore sotto forma di partite pregresse (PP);

PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 6193 del 28/12/2021

DI PRENDERE ATTO delle risultanze dei lavori della Conferenza di servizi;

DI RITENERE che la domanda della società Lereți S.p.A. di riconoscimento delle partite pregresse:

- a) **possa essere accolta limitatamente al periodo 2010-2011**, per le ragioni sopra illustrate, e nella misura determinata nella Relazione del dott. Cerruti, e cioè € 15.323.386;
- b) **Non possa essere accolta per il periodo 2001-2009** per le ragioni sopra esposte, e cioè in sintesi perché:
 - I. la disciplina CIPE non contemplava conguagli improntati al principio del full recovery cost, e neppure AEEGSI (ARERA) nel disciplinare le gestioni ex CIPE ha richiamato l'istituto delle partite pregresse, a differenza del periodo 2010-2011.
 - II. quanto alla ipotizzata applicazione delle clausole di riequilibrio previste dalla convenzioni stipulate da Lereți S.p.A. con i Comuni di Como, Brunate e Cernobbio, i suddetti Comuni, titolari delle convenzioni stesse, appositamente convocati in Conferenza dei Servizi, non hanno ritenuto di accogliere l'istanza, e questo Ufficio d'Ambito per parte sua non è subentrato ai Comuni nella titolarità delle suddette convenzioni, che ai sensi dell'art. 2 della nuova Convenzione stipulata tra Ufficio di Ambito e Lereți S.p.A., continuano a trovare applicazione, talché soltanto i Comuni che ne sono titolari possono farne applicazione.
- c) Ferme rimangono le competenze dell'Ufficio d'Ambito in ordine alle modalità di recupero e fatturazione agli utenti dei conguagli che fossero stati approvati dai Comuni in sede di Conferenza dei Servizi.

DI PRENDERE ATTO che le partite pregresse relative al periodo 2010-2011 dovranno essere applicate nel rispetto dell'art. 32.1 della deliberazione n. 643/14/R/Idr "Al fine di garantire l'obiettivo della sostenibilità sociale, il gestore è tenuto ad osservare modalità minime di rateizzazione nella riscossione degli eventuali conguagli di cui al comma 31.1 [...]".

DI RISERVARSI di stabilire con successivo provvedimento le modalità di ripartizione e fatturazione agli utenti delle somme riconosciute a titolo di Partite pregresse per gli anni 2010-2011.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ufficio d'Ambito di Como.

Allegato alla deliberazione n. 52 del CdA dell'Ufficio d'Ambito del 21.12.2021.

Oggetto: Istanza di riconoscimento delle partite pregresse relative ai periodi precedenti al trasferimento ad ARERA delle funzioni di regolazione e controllo del Settore, per il Gestore salvaguardato Lerefi S.p.A., ai sensi dell'art. 31 della deliberazione ARERA 643/2013/R/IDR – provvedimenti conseguenti.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e smi)

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere favorevole.

Como, 17.12.2021

Il Direttore
Dott.^{ssa} Marta Giavarini

*Documento firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

CATTANEO ROBERTA il 28/12/2021 12:34:31

GIAVARINI MARTA il 28/12/2021 12:09:28

CRIBIOLI MARIA LUISA il 28/12/2021 12:13:15

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 6193 del 28/12/2021

Letto, confermato e sottoscritto.

La Presidente
Dott.ssa Maria Luisa Cribioli

Il Segretario
Dott.^{ssa} Roberta Cattaneo

*Documento firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio il 28.12.2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Como, li 28.12.2021

Il Segretario
Dott.^{ssa} Roberta Cattaneo

*Documento firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*